



COMUNE DI SALERNO

Regolamento Comunale di Protezione Civile

Art. 1.

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio Comunale di Protezione Civile, individuato con deliberazione di G.M. n.394/91 ed inserito nella pianta Organica vigente con deliberazione di C.C. n. 88/95, ha il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e al presente Regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.

Il Servizio comunale di Protezione Civile ha sede nel territorio comunale presso la casa municipale ed è composto da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.

Art. 2.

COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Salerno, ai sensi della vigente normativa, ha tra le sue funzioni:

- l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
- la predisposizione del piano comunale di emergenza;
- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, e l'attivazione degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- la collaborazione con il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.

Art. 3.

ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono organi comunali di Protezione Civile:

- il Sindaco o suo delegato;
 - il Comitato Comunale di Protezione Civile;
 - l'Unità Operativa di Protezione Civile;
 - il Centro Operativo Comunale.
 - **il Gruppo Comunale di Protezione Civile**
-

Art. 4

IL SINDACO

Il Sindaco è l'Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinati dalle leggi dello Stato.

Art. 5

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, o suo delegato, per la promozione delle attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle materie di cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di Protezione Civile, organo consultivo che ha il compito di formulare proposte, iniziative, attività di studio e consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.

Del Comitato fanno parte, oltre il Sindaco:

- l'Assessore delegato per la Protezione Civile;
- il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile;
- il Direttore del Settore Opere e LL.PP.;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- i Responsabili delle funzioni di supporto.

Art. 6

L'UNITA' OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE (U.O.P.C.)

L'Unità Operativa ha sede presso la casa comunale e ne fanno parte dipendenti comunali, inquadrati nel ruolo tecnico e amministrativo della Pianta Organica del Comune.

L'Unità di Protezione Civile è coordinata dal dirigente responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.

L'Unità Operativa di Protezione Civile svolgerà sia funzioni tecniche che amministrative, avvalendosi, inoltre, della collaborazione di tutti i dipendenti comunali impegnati in funzioni che possono essere di supporto all'attività di Protezione Civile. Per garantire una costante collaborazione tra l'Unità di P.C. e gli Uffici in cui vengono svolte le suddette funzioni di supporto, il Sindaco nomina i Responsabili di cui al successivo art. 7.

In condizione ordinaria l'U.O.P.C. garantisce:

- l'organizzazione di tutte le attività ordinarie di previsione e prevenzione, nonché di informazione alle popolazioni interessate;

la predisposizione e aggiornamento della pianificazione di prevenzione, mediante l'acquisizione dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed il monitoraggio delle infrastrutture ;

- la redazione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
- l'adempimento di tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi del Servizio;
- la gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature del Servizio Comunale di Protezione Civile;
- l'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
- la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale;
- lo svolgimento di ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore.

In condizione di emergenza l'U.O.P.C.:

- predispone il centro di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza, con l'attivazione della sala operativa, comunicazioni e stampa;
- supporta il Centro Operativo Comunale nell'attività di gestione dell'emergenza;
- aggiorna, in tempo reale, gli scenari dell'evento calamitoso in funzione dei dati e delle informazioni acquisite;

Art. 7

I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

I responsabili delle funzioni di supporto sono nominati dal Sindaco con proprio decreto e scelti all'interno della struttura comunale.

Essi dovranno fornire dati, informazioni, mezzi e strutture ritenute necessarie per l'attività dell'Unità Operativa di Protezione Civile.

Le funzioni di supporto richieste sono attinenti allo svolgimento delle seguenti attività:

- tecnica e pianificazione;
- assistenza alla popolazione, rapporti con scuole e volontariato;
- gestione degli aspetti economici.

Inoltre, i Responsabili delle funzioni di supporto, curano, avvalendosi anche dell'U.O.P.C., l'aggiornamento e l'attuazione della parte di piano di propria competenza.

In situazione di emergenza sono componenti del Centro Operativo Comunale.

Art. 8

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

È favorita, ai sensi della vigente normativa, la partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività della Protezione Civile.

Il Comune valorizza il volontariato e ne incentiva, secondo le necessità, le attività di formazione e di intervento.

Le organizzazioni di volontariato collaborano e cooperano con il personale dipendente comunale nelle attività di Protezione Civile.

Art. 9.

RISORSE E MEZZI

La struttura comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili, previo accordo con le aziende territoriali, Enti Locali, A.S.L., gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati.

Il Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la direzione del Sindaco e/o dell' Assessore alla Protezione Civile e degli organi del servizio comunale di Protezione Civile

Tale Gruppo è di norma costituito, mediante nomina da parte del Sindaco, dai volontari singoli o associati ed organizzati, che abbiano frequentato con successo gli appositi corsi di formazione di protezione civile;

Il Sindaco, con apposito Decreto può integrare il Gruppo Comunale Operativo con le associazioni e organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta e cittadini volontari in possesso di particolari requisiti o meriti professionali.

A tutti i componenti del Gruppo vengono fornite adeguate attrezzature ed uniformi. I membri del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.

Ai volontari componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del Volontariato.

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associati o di gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative comunque ricomprese nel presente regolamento, presentano domanda al Sindaco, il quale, accertandone l'idoneità, li iscrive in un apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari di Protezione Civile", da istituirsi con deliberazione della Giunta Municipale. Tale iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abitualmente di residenza, nonché il tipo di reperibilità.

Il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un successivo utilizzo nei diversi settori del Servizio. Provvede, inoltre, in occasione delle emergenze di ogni genere, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento e al ristoro dei volontari.

Art. 10

GESTIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

Il Servizio Comunale per la propria attività, per le spese inerenti la pubblica incolumità e per le urgenze di ogni genere, attinge da appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Le suddette spese riguarderanno tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento.

Art. 11

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario, costituito con apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco per la gestione, direzione e coordinamento delle attività necessarie per fronteggiare l'emergenza.

Fanno parte del Centro Operativo Comunale, che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:

- il responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile;
- i responsabili delle funzioni di supporto;
- altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco.

La sede del Centro Operativo Comunale è costituita da una sala operativa, una di comunicazioni, una sala stampa, una segreteria di emergenza ed il centro di raccolta dati, i cui responsabili sono nominati dal Sindaco.

Art. 12

ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Salerno partecipa ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto ad altre popolazioni in occasione di calamità e disastri, favorendo l'invio di materiali e mezzi, contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando in missione il proprio personale tecnico e amministrativo.

Art. 13

PRESTAZIONI VOLONTARIE

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associati o di gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito. Sono a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile, o per iniziative comunque comprese nel presente Regolamento, presentano istanza al Sindaco.

Accertatane l'idoneità, essi sono iscritti in un apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari di Protezione Civile". L'iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Il registro contiene i dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abitualmente di residenza, nonché il tipo di reperibilità dei volontari.

Art. 14

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale e nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.